

SECONDA LEZIONE

L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dalla Costituzione:

art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario):

art. 1 Dei giudici

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- [b) dal pretore;]
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza.

Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

art. 16 Incompatibilità di funzioni

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

art. 17 Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica

I primi presidenti ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

art. 18 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
- c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per

il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

art. 19 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

Dal codice penale:

art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Dal codice di procedura civile:

art. 51 Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

art. 52 Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Dal codice di procedura penale:

art. 36 Astensione

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi

di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

art. 37 Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Dal codice del processo amministrativo:

art. 17 Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile.

2. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

art. 18 Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Giurisprudenza correlata

Cassazione civile, sez. un., ordinanza n. 4098 del 16 febbraio 2017

in tema di: *ricusazione proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione – disciplina applicabile*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente aggiunto -

Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di sez. -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. B. Giuseppina Luciana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(... omissis ...)

Svolgimento del processo

che:

l'avvocato Carmelo Barreca, tramite il delegato Giulio Vitellozzi, ha presentato in data 30 gennaio 2017, in relazione al giudizio di cui al R.G.N. 20065/2016 (per il quale era stata fissata l'udienza di discussione del 7 febbraio 2017) e nell'interesse di F.S.M., ricorrente in quel giudizio, istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 52 c.p.c. e art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), del giudice Franco De Stefano, relatore della causa e componente il Collegio fissato per la trattazione di detto giudizio ed ha segnalato altresì la sussistenza di gravi ragioni di convenienza per una eventuale astensione facoltativa del medesimo giudice, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., comma 2;

con il ricorso di cui al giudizio R.G.N. 20065/2016, la F.S. aveva impugnato la sentenza n. 106 della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 5 luglio 2016 e notificata il 15 luglio successivo, con la quale l'attuale ricorrente, giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale ordinario di Catania, oltre ad essere stata assolta da alcuni illeciti disciplinari, era stata condannata, in relazione ad altri illeciti, alla sanzione disciplinare della censura (con esclusione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, originariamente disposta);

nel ricorso contenente la richiesta di ricusazione si espone che: a) i menzionati illeciti disciplinari si inserivano in una vicenda di contrasti intercorsi tra la dottoressa F.S. (giudice delle esecuzioni immobiliari) e la dottoressa A.M. (allora Presidente della Sezione esecuzioni civili del Tribunale ordinario di Catania) ed erano stati imputati alla ricorrente in conseguenza di un esposto presentato dall' A.; b) a sèguito di un esposto presentato a sua volta dalla F.S., anche l' A. era stata sottoposta a procedimento disciplinare dal CSM; c) in tale procedimento disciplinare l' A. ("controparte sostanziale della dott.ssa F.") era stata difesa per lungo tempo (sino all'8 giugno 2016) dal dottor Franco De Stefano, il quale pertanto aveva conosciuto in tale qualità difensore anche gli atti del procedimento riguardante la F.S.; d) pareva sussistere dunque, con riferimento al De Stefano ed al giudizio R.G.N. 20065/2016, la fattispecie di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4).

Motivi della decisione

che:

al presente procedimento camerale di ricusazione si applica la disciplina prevista in via speciale dall'art. 53 c.p.c., comma 2, con le formalità partecipative in essa stabilite (cioè, secondo quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite - tra cui Cass., Sez. Un., 22 luglio 2014, n. 16628 - con l'audizione del giudice ricusato, ove si presenti, e, quindi, con l'intervento del P.M. e delle altre parti del procedimento, nel rispetto del contraddittorio richiesto dal principio della

parità delle parti, principio più volte indicato dalla Corte costituzionale quale "cardine della disciplina del giusto processo": ex plurimis, Corte cost. n. 331 del 2008), con la conseguenza che non si applica, ratione materiae, la disciplina camerale di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

nella specie, sono intervenuti in camera di consiglio la difesa della parte istante ed il P.M., mentre non è intervenuto il giudice ricusato, pur avendone avuta la possibilità, a seguito della notificazione del ricorso per ricusazione e della comunicazione della fissazione della relativa trattazione in camera di consiglio;

nel merito, non vi sono elementi (non esposti nell'istanza di ricusazione) per ritenere che ricorra, in relazione al dottor Franco De Stefano, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'evocato art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 (sulla tassatività, ex plurimis, vedi la sopra citata pronuncia di Cass., Sez. Un., n. 16628 del 2014);

in particolare, l'aver prestato attività di difensore nel (diverso) procedimento disciplinare a carico della dottoressa A. certamente non implica che il dottor D.S. abbia dato consiglio o prestato patrocinio nel giudizio disciplinare a carico della F.S., oggetto della causa R.G.N. 20065/2016;

inoltre, l'aver eventualmente preso conoscenza, sempre come difensore della A. nell'altro giudizio, di alcuni atti del procedimento disciplinare a carico della F.S. (ma la circostanza non è dimostrata in punto di fatto) è irrilevante, trattandosi di ipotesi palesemente diversa dall'aver conosciuto di quest'ultimo procedimento disciplinare, "come magistrato in altro grado del processo o come arbitro" o dall'avervi "prestato assistenza come consulente tecnico", secondo quanto richiesto, per la ricusazione, dal combinato disposto dell'art. 52, comma 1 e dall'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4;

al riguardo, l'istante non ha fornito alcun elemento concreto intorno al procedimento svoltosi a carico della dottoressa A. (nulla riporta in ordine a specifiche interferenze tra i due procedimenti disciplinari né agli illeciti imputati all' A. né a particolari linee difensive eventualmente poste in essere dal De Stefano nell'esercizio del suo incarico di difensore), tanto più che, in linea di principio, non sussiste alcuna possibilità di interferenza tra i due procedimenti, in considerazione della natura e struttura proprie del procedimento disciplinare a carico del magistrato, volto ad accertare la specifica responsabilità di questo per l'inosservanza dei doveri impostigli dall'ordinamento, senza che soggetti terzi, i quali assumano di essere in qualche modo coinvolti nell'illecito disciplinare, abbiano titolo per intervenire nel procedimento stesso;

sotto questo profilo è erronea l'affermazione, contenuta nell'istanza, che i due magistrati, oggetto di due diversi procedimenti disciplinari, sono ognuno la "controparte sostanziale" dell'altro;

la segnalazione, contenuta nell'istanza, di gravi ragioni di convenienza legittimanti una eventuale astensione facoltativa del giudice De Stefano è irrilevante in questa sede, perché la valutazione dell'importanza di tali ragioni (peraltro indicate dalla parte istante in modo del tutto indeterminato e generico) è rimessa al giudice medesimo ed al capo del suo ufficio;

in conclusione, il ricorso per ricusazione va rigettato, perché non fondato;

non si deve provvedere sulle spese del presente procedimento, non essendo stata svolta attività difensiva da controparti della parte istante;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di procedimento incidentale accedente a processo esente da contributo unificato;

al rigetto del ricorso per ricusazione consegue, in considerazione della genericità delle deduzioni e della loro palese infondatezza, la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 150,00, ai sensi dell'art. 54 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso per ricusazione; condanna la ricorrente alla pena pecuniaria di euro 150,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017